

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2234

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BERTOLDI, COLOMBO RENATO, MANCINI, BOGONI

Presentata il 9 giugno 1960

Disposizioni per la promozione in soprannumero di alcune categorie del personale delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — I pubblici dipendenti che durante il regime fascista furono esonerati dal servizio per motivi politici subirono come è noto non poche umiliazioni ed offese alla loro dignità di uomini e di cittadini poiché fra l'altro l'esonero dal servizio arrecò grave danno alla carriera da essi intrapresa.

Nel dopoguerra, talune provvidenze legislative vennero emanate nell'intento quanto mai giusto di porre rimedio alle situazioni create a seguito dei provvedimenti fascisti.

Così recentemente con la legge 17 aprile 1957, n. 270, e la legge 26 marzo 1958, n. 425, si è cercato di porre rimedio alla sperequazione di carriera creatasi fra gli « squadristi » e il restante personale che non volle piegarsi alla dittatura fascista, dedito soltanto alla piena esplicazione del proprio dovere. Senonché non tutte le categorie di esonerati politici hanno trovato nelle disposizioni di legge emanate in loro favore, una equa soluzione alle loro singole situazioni: è questo il caso del personale ex avventizio alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il quale dopo il 1945 prese parte a concorsi interni banditi dall'Amministrazione stessa per l'avanzamento di grado, tanto che l'aver partecipato a concorsi ha costituito per esso un motivo di demerito più che di merito. Infatti mentre a coloro che hanno conservato la qualifica iniziale sono stati riconosciuti tanti scatti di stipendio, quanti

sono i bienni di servizio di ruolo prestati, per i promossi ad una qualifica superiore gli scatti di stipendio hanno luogo a far tempo dall'ultima promozione avuta, secondo quanto dispone la legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato. Gli articoli 196 e 198 della legge citata che dispongono circa talune particolari situazioni del personale non hanno d'altra parte risolto la situazione della categoria del personale di cui si tratta giacché gli scatti di stipendio per il periodo di servizio prestato in qualità di avventizio non si estendono ai promossi per concorso in quanto, per normale svolgimento di carriera gli aumenti sono stati assorbiti da quelli derivati dalla promozione.

Occorre infine, soprattutto per inquadrare completamente la posizione degli avventizi, ricordare qui quali furono le condizioni di trattamento riservato al personale stesso tra gli anni 1927 e il 1943. Trattamento che può riassumersi nell'assoluta mancanza di qualsiasi sicurezza di lavoro: in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione l'avventizio poteva essere licenziato; inferiore di un terzo a quella del pari grado di ruolo era la paga giornaliera; nessuna assistenza di malattia, alcun trattamento di ferie o liquidazioni di diaria per lavori comandati fuori dell'ordinaria residenza erano concessi a tale personale. Intorno al 1934 venne mutata la denominazione, sopprimendo l'aggiunta di « straordi-

nario » ed aggiungendo quella di « ordinario ». In questa nuova posizione l'indennità di trasferta era corrisposta nella misura di lire 3,75 contro le lire 12 corrisposte all'operaio di ruolo. I giorni di congedo concessi furono tre anziché sedici. A ciò occorre aggiungere che alla categoria non era data alcuna possibilità di carriera attraverso concorsi interni.

Nel 1938 venne ancora una volta modificata la denominazione in personale « avventizio sussidiario ». Le competenze accessorie furono parificate a quelle del personale di ruolo ma furono mantenuti sia la instabilità dell'impiego, sia la misura della paga giornaliera e sia infine il divieto di partecipazione a concorso interno.

Non può inoltre non essere sottolineato che gran parte di questo personale è in possesso della licenza della scuola media, mentre tra i partecipanti ai concorsi interni banditi nei periodi di tempo sopraccitati per conseguire una delle qualifiche previste dall'articolo 198 della legge sullo stato giuridico, difficilmente si poteva contare su un titolo di

studio superiore a quello della terza o della licenza elementare. Del resto, poiché in base a precise disposizioni veniva negata agli avventizi, come abbiamo già detto sopra, la possibilità di partecipare a qualsiasi concorso, legittima ci sembra la domanda che si pongono gli interessati, vale a dire come essi avrebbero potuto ricoprire la qualifica di sottocapo tecnico, sorvegliante dei lavori, o altra qualifica equiparata alla data della entrata in vigore della legge sullo stato giuridico.

Si impone quindi un provvedimento riparatore nei confronti di molti agenti, i quali non avendo potuto procedere al riscatto degli anni di servizio prestato come avventizi dovrebbero andare in pensione dopo 35 o 40 anni di servizio effettivo con un trattamento di quiescenza ridotto a poco più della metà di quanto spetterebbe loro.

Ragioni morali umane e di giustizia ci hanno indotto quindi a presentare l'unità proposta di legge che sottoponiamo al Parlamento, nella fiducia che esso vorrà approvarla sollecitamente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale delle ferrovie dello Stato, assunto a norma del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, e che abbia partecipato e vinto un concorso interno entro il 17 aprile 1957 per le qualifiche iniziali di sottocapo tecnico, alunno d'ordine, sorvegliante dei lavori e equiparati, di cui all'articolo 198 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è promosso a domanda in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente alle qualifiche di capo tecnico principale, applicato capo, capo stazione principale e qualifiche equiparate e corrispondenti all'ex grado VI del cessato regolamento del personale.

ART. 2.

Per le promozioni in soprannumero di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le stesse modalità e decorrenza previste dall'articolo 198 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

ART. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio.